
Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	–
Modificato:	830.100
Abrogato:	–

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 31 cpv. 4 e 85 cpv. 4 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni (Legge sull'Assicurazione fabbricati, LAFab)" CSC [830.100](#) (stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:

Art. 11 cpv. 3 (nuovo)

³ Il Governo viene autorizzato a definire come assicurati danni riconducibili ad azioni ripetute conformemente al capoverso 2 lettera a, se i criteri generalmente riconosciuti per l'assunzione del danno sono soddisfatti e il sinistro è riassicurato.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.